Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell'8 gennaio 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors

Relatore: Slovacchia

(2018/C 113/08)

Concentrazione

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([1]).

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4. In particolare, il comitato consultivo concorda che occorre fare distinzione tra i seguenti mercati:

   a) il mercato dei baseband chipset LTE, ovvero dei baseband chipset multimodali compatibili con gli standard di telefonia cellulare LTE, UMTS e GSM, esclusi gli standard di connettività senza fili, i baseband chipset unimodali (ovvero compatibili soltanto con uno standard di telefonia cellulare) e la produzione vincolata di baseband chipset.

   b) Il mercato dei chip NFC.

   c) Il mercato dei chip SE.

   d) Il mercato delle soluzioni combinate NFC/SE.

   e) Il mercato delle tecnologie del servizio di transito.

   f) Il mercato dei brevetti essenziali («SEP»).

   g) Il mercato dei brevetti non essenziali (non SEP).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la strategia dell'entità risultante dalla concentrazione mirante ad aumentare le royalties per la tecnologia MIFARE, o a mettere fine del tutto alla concessione di licenze MIFARE ai concorrenti, in aggiunta ad un approccio di bundling misto applicato ai baseband chipset per LTE, ai chip NFC e ai chip di abilitazione di MIFARE, avrebbe per effetto di escludere i concorrenti di baseband chipset e di chip NFC e SE e che, pertanto, l'operazione verrebbe a ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nei mercati dei baseband chipset per LTE e dei chip NFC e SE.

6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la strategia dell'entità risultante dalla concentrazione mirante a peggiorare l'interoperabilità verrebbe ad aggravare gli effetti di esclusione generati dall'aumento delle royalties per la tecnologia MIFARE e dalla cessazione totale della concessione di licenze MIFARE ai concorrenti, in aggiunta ad un approccio di bundling misto applicato ai baseband chipset per LTE, ai chip NFC e ai chip di abilitazione di MIFARE.

7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'entità risultante dalla concentrazione utilizzerà probabilmente l'effetto leva del portafoglio combinato NFC IP allo scopo di imporre royalties sproporzionatamente elevate per i brevetti NFC dell'entità risultante dalla concentrazione rispetto alle royalties totali che le parti avrebbero potuto ottenere dai relativi brevetti in assenza dell'operazione di cui trattasi e che quest'ultima, pertanto, porrà seri ostacoli nei mercati rilevanti delle tecnologie.

Azioni correttive

8. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 12 dicembre 2017 eliminano il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza in relazione ai mercati dei baseband chipset per LTE e dei chip NFC e SE.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

9. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 12 dicembre 2017 eliminano il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza in relazione al mercato dei brevetti NFC.

10. l comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata vada pertanto dichiarata compatibile con il mercato interno a norma degli articoli 2, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.